



COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

PROVINCIA DI ROVIGO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

SESSIONE SEDUTA DI Prima CONVOCAZIONE

O G G E T T O

I.U.C. - (Imposta comunale unica) - Componente TASI - Approvazione aliquote anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **uno** del mese di **marzo** alle ore **20:30**, nella sede del Comune di Pettorazza Grimani previa convocazione con avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale

COGNOME E NOME	Presente/Assente
Bernardinello Gianluca	P
GRASSETTO Andrea	P
NEODO Roberto	P
SAMBIN Paolo	P
SAMBIN Andrea	P
BETTINELLI Gianpaolo	P
LITTAME' Viviana	P
ROMAGNOLO Katia	A
MAZZETTO Pino	P
BRAGGION Elena	P
GIROTTA ENRICO	A

(P)resenti 9 (A)ssenti 2

Assiste alla seduta il Sig. BONIOLO ERNESTO in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. Bernardinello Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.

SAMBIN Paolo

LITTAME' Viviana

BRAGGION Elena

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

S Deliberazione Immediatamente eseguibile

E' presente l'ass.esterna Silvia Girardin.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto Art. 1, comma 639 (in vigore dal 01/01/2016)

E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), *a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO Atto che in applicazione al nuovo comma 669 (in vigore dal 01/01/2016), Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».

dato atto che il comma 672 stabilisce che : In caso di **locazione finanziaria**, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

il comma 673: In caso di **detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare**, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e superficie.

675. La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Nuovo comma 678 (in vigore dal 01/01/2016). Per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. **Per i fabbricati costruiti destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento.** I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

679. Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

Visto il comma 682 della predetta norma il quale prevede che “*Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:*

A)) per quanto riguarda la TASI:

1) *la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;*

2) *l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”;*

Visto il comma 683 della predetta norma il quale prevede che “*Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI ..., e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;*

Visto l’art. 13, comma 13bis del D.L. n. 201/2011 secondo cui “*a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni dell’IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma3 del D.Lgs. n. 360/1998;*

Richiamata la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze/Direzione legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 28.02.2014, prot. N. 4033/2014, avente ad oggetto le modalità di trasmissione telematica della Imposta Comunale Unica (IUC), mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.21 in data 09/09/2014 con la quale è stato approvato il *Regolamento per l’applicazione della IUC*, comprendente, tra l’altro la componente relativa alla TASI;

Ritenuto di confermare le aliquote TASI come di seguito descritte, già decise dal Consiglio Comunale con deliberazione n.12 in data 15.04.2016 in quanto viene comunque garantito il pareggio di bilancio, così come previsto anche dall’art.42 della legge di stabilità 2017 (legge n.232 dell’11.12.2016);

- di dare atto che tali aliquote sono in vigore dal 1 gennaio 2017;

Visto l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, con cui viene stabilito che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, atteso che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

VISTO il decreto Ministero interno del 25 gennaio 2019 di ulteriore differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2019;

Vista la legge di Bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018 ;

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli resi dal Responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto:

Con voti favorevoli n.7 resi per alzata di mano dai n.7 Consiglieri votanti, su n.9 presenti, astenendosi dalla votazione i Consiglieri Braggion e Mazzetto

DELIBERA

1. di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di **confermare** le aliquote per l'anno 2019 del *Tributo per i Servizi Indivisibili* TASI, come di seguito elencato:

FATTISPECIE IMPONIBILI	ANNO 2019
Abitazioni principali e relative pertinenze accatastate con classificazione diversa dalle categorie catastali di lusso A/1-A8/A9	ESENTE
abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	<u>-ALIQUOTA 1,0 PER MILLE -</u>
<u>fabbricati DIVERSI</u> dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze,j; per i quali viene confermata l'aliquota IMU al 9.6 per mille.	<u>-ALIQUOTA 1,0 PER MILLE</u>
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8 , del decreto –legge 6 dicembre 2011,n.201. convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011,n.214;	<u>-ALIQUOTA "0" (ZERO)</u>
Il comma 10all'art.1 della legge 28/12/2015 , n. 208 riduce del 50% la base imponibile dell'imposta (TASI) per le unità immobiliari , eccetto quelle classificate in cat. A/1-A/8, A/9 , concesse in comodato dal soggetto passivo ai soli parenti in linea retta entro il primo grado , non agli affini , che utilizzano come abitazione principale , a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile	<u>-ALIQUOTA 1,0 PER MILLE -</u>
Aree edificabili	<u>-ALIQUOTA 1,0 PER MILLE</u>

4.di dare atto che sulla succitata proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'49 del TUEL n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174;

Ed, inoltre, stante l'urgenza, su proposta del Sindaco, con favorevoli n.7 resi per alzata di mano dai n.7 Consiglieri votanti, su n.9 presenti, astenendosi dalla votazione i Consiglieri Braggion e Mazzetto la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, TUEL n. 267/2000.

UFFICIO: RAGIONERIA
OGGETTO DELLA PROPOSTA:

I.U.C. - (Imposta comunale unica) - Componente TASI - Approvazione aliquote anno 2019.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità tecnica:**

Favorevole

Pettorazza Grimani, 27-02-2019

Il Responsabile del servizio
BERNARDINELLO Gianluca

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità contabile:**

Favorevole

Pettorazza Grimani, 27-02-2019

Il Responsabile del servizio
Bernardinello Gianluca

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
Bernardinello Gianluca

Il Segretario Comunale
BONIOLO ERNESTO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. Reg.

Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni certifica che l'avanti esteso verbale viene pubblicato il giorno **06-03-2019** all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi (art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA
LODO GIUSEPPINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio,
Visto il T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

-E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 06-03-2019 21-03-2019, come prescritto dall'art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

- E' divenuta esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

dalla Residenza comunale, lì

IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA
LODO GIUSEPPINA